

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 20 SETTEMBRE 2002

N. 119

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 13 settembre 2002, N. 6

Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Pag. 9176

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 13 settembre 2002, N. 6

Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Vista la legge 19 ottobre 1998 n. 366, che detta le norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, che ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti sulla base dei progetti presentati dai Comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle Province, con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi Comuni;

Vista la delibera n. 1413 del 23 ottobre 2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Regionale della mobilità ciclistica - anno 2001";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1138 del 8/08/02, con la quale si approva il Regolamento Regionale per la realizzazione di opere finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica";

EMANA

Il seguente Regolamento

1. FINALITA'

La Regione Puglia nel quadro degli obiettivi fis-

sati dalla legge 19 ottobre 1998 n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", concede contributi in conto capitale destinati alla realizzazione o al completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, nonché alla valorizzazione e sviluppo della mobilità ciclistica.

Lo sviluppo della mobilità ciclistica s'inserisce in un quadro di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita nei centri abitati attraverso la riduzione ed il decongestionamento del traffico motorizzato, l'abbassamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, la creazione di spazi e percorsi fruibili in sicurezza da parte del cittadino per raggiungere le scuole, gli uffici pubblici, le strutture socio-sanitarie, le aree verdi, di servizio e turistiche ed i punti di interscambio con le reti di trasporto pubblico. Inoltre la possibilità di realizzare itinerari ciclabili turistici e le infrastrutture ad essi connesse contribuisce ad attuare le finalità sopradescritte anche nell'ambito del turismo cicloamatoriale e naturalistico in relazione al miglioramento ambientale ed alla qualità della vita delle persone, con i relativi benefici socio-economici che ne derivano.

2. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ammessi sono quelli indicati dall'art.6 della legge 366/98:

- a) realizzazione di reti, di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
- b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
- c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;
- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la con-

versione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

- g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93, n. 2085/93, del Consiglio del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
- h) realizzazione di intese con le Società Ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- j) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

Gli interventi devono essere progettati nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal Decreto 30 novembre 1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

3. IL PIANO REGIONALE PER LA MOBILITA' CICLISTICA

Per le finalità di cui al punto 1, la Giunta Regionale approva il Piano regionale di riparto dei finanziamenti inclusi quelli statali previsti dalla L. 366/98.

I beneficiari sono individuati nel Piano negli Enti Locali e nelle loro associazioni che realizzano gli interventi direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Comunque è assicurato il finanziamento di almeno un intervento per ciascuna provincia.

Per concorrere alla formazione del Piano di riparto, gli Enti proponenti devono presentare, entro il 30 giugno a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- n° 1 copia del progetto preliminare in originale;

- atto di approvazione del progetto da parte dell'Ente proponente;
- deliberazione dell'ente proponente attestante la disponibilità alla copertura finanziaria della quota a carico dell'Ente, nella misura di cui al successivo punto 4.

Le domande presentate saranno sottoposte, a cura del Settore Trasporti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, alla verifica amministrativa per il riscontro della regolarità e della completezza della documentazione allegata alla domanda, nonché della compatibilità della proposta progettuale con le tipologie di interventi previsti dal punto 2 e della rispondenza alle caratteristiche tecniche fissate dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 novembre 1999 n. 557.

Nel caso di inammissibilità della proposta sarà data, a cura del predetto Settore, tempestiva comunicazione al richiedente, che potrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta esclusione, eventuali controdeduzioni. Sulle controdeduzioni si esprime definitivamente il Settore medesimo entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui un intervento non risulti ammissibile a finanziamento o decada dal finanziamento per qualsiasi motivo, le risorse rese disponibili saranno attribuite seguendo l'ordine progressivo del Piano, assicurando di norma un'equa distribuzione dei finanziamenti tra le province.

4. MISURA DEL FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi previsti dal Piano regionale sono finanziati:

- dalla Regione con fondi propri, nell'ordine progressivo di ammissibilità del Piano e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in misura non superiore al 30% del costo ammissibile per l'intervento;
- dallo Stato, in misura non superiore al 50% del costo ammissibile;
- dall'Ente realizzatore dell'intervento, per la restante quota non inferiore al 20%.

Alla quantificazione del costo ammissibile per l'intervento concorrono le spese inerenti la realizzazione delle opere, nonché le spese connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geogno-

stici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, al lordo dell'IVA che resta a carico del soggetto beneficiario della contribuzione.

Accertata la disponibilità dei finanziamenti statali e regionali, il Dirigente del Settore Trasporti dell'Assessorato, regionale ai Trasporti adotta l'apposito atto di ammissione a finanziamento, con contestuale impegno della spesa, fissando un termine non inferiore a 6 mesi per la presentazione del progetto esecutivo, e lo comunica all'Ente beneficiario.

Conseguentemente l'Ente redige il progetto esecutivo e lo invia all'Assessorato ai Trasporti nel termine prefissato, debitamente corredato di tutti i pareri, permessi ed autorizzazioni rilasciati da qualunque Autorità, Enti o terzi, comunque interessati all'opera, acquisiti anche a mezzo di Conferenza di Servizi, corredato del proprio atto deliberativo di approvazione, dell'attestazione con la quale il Responsabile del procedimento dichiara l'avvenuta validazione dello stesso e, ove necessario, dell'attestazione dell'avvenuto avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e del relativo esito.

Contestualmente all'approvazione del progetto, il Dirigente del Settore Trasporti provvederà alla formale concessione del finanziamento che sarà erogato come di seguito indicato:

- prima somministrazione del 20% dei finanziamenti regionali e statali in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- ulteriori tre somministrazioni nella misura del 20% dei finanziamenti regionali e statali sulla base di apposita istanza di accreditamento corredata della dichiarazione del Responsabile del Procedimento di utilizzo di non meno dell'80% della precedente erogazione e dell'apposita documentazione giustificativa;
- terza somministrazione del restante 20% dei finanziamenti regionali e statali ad intervenuto collaudo tecnico-amministrativo e contestualmente alla emissione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2001, del provvedimento di omologazione della spesa finale.

Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del progetto.

5. ESECUZIONE DEI LAVORI

Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza del beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione.

Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi, non imputabili a inadempienze degli Enti attuatori, con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti per ulteriori 6 mesi.

I lavori devono essere ultimati entro due anni dalla data del loro inizio.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti del collaudo e di contabilità finale, gli Enti attuatori sono tenuti a trasmettere alla Regione la relativa deliberazione concernente la rendicontazione delle spese sostenute.

Trascorso inutilmente tale termine il finanziamento viene determinato dalla Regione in base alla documentazione ed ai dati acquisiti direttamente da parte degli Uffici regionali preposti.

Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi di quanto regolamentato, gli Enti, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite per la realizzazione di opere migliorative e complementari a quelle principali, dandone preventiva comunicazione alla Regione.

6. INDAGINI E MONITORAGGIO

Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, gli Enti realizzatori sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a foro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 13 settembre 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note al preambolo

- La "Costituzione della Repubblica Italiana" è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord. Si riporta il testo dell'art. 121, così come modificato e sostituito dall'art. 1 della L. Costituzionale 22.11.1999, n. 1:

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

- La L. 19 ottobre 1998, n. 366 recante "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1998, n. 248.

Note al punto 2

- Si riporta il testo dell'art. 6 della L. 19 ottobre 1998, n. 366 (per gli estremi di pubblicazione si veda la nota al preambolo):

Art. 6

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:
 - a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;
 - b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;
 - c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

- d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
- e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
- f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; a tal fine i progetti possono essere inseriti nei programmi elaborati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, al fine di accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali stanziati dall'Unione europea;
- h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
- i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
- l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

- Il D.M. 30 novembre 1999, n. 557 recante "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2000, n. 225.

Nota al punto 4

- La Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici" (modificata dalla l.r. 7/2002) è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70. Si riporta il testo dell'art. 24:

Art. 24
(Rendiconto finale)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all'Assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.
2. Il dirigente del Settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.
3. Non sono ammesse a contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.
4. Il responsabile del procedimento è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 1.



